Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

2025/0090(COD)

9.9.2025

EMENDAMENTI
16 - 157

Progetto di relazione
Michal Wiezik
(PE775.452v01-00)

Conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Proposta di direttiva
(COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD))

Emendamento 16
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) È necessario affrontare il problema della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi oceanici dovuti, in particolare, agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini, come il riscaldamento, la deossigenazione e l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento (compreso quello da plastica) e l'uso non sostenibile degli oceani. ***In tal senso occorre stabilire norme a livello dell'UE al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri.***	(1) È necessario affrontare il problema della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi oceanici dovuti, in particolare, agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini, come il riscaldamento, la deossigenazione e l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento (compreso quello da plastica) e l'uso non sostenibile degli oceani.

Or. fr

Emendamento 17
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La presente direttiva si applica tenendo conto delle differenze nella capacità amministrativa, economica e tecnologica tra gli Stati membri e delle diverse situazioni di partenza. Occorre tenere presente che l'impatto delle politiche dell'Unione sugli Stati membri e sui settori varia, in particolare a causa delle diverse strutture economiche degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 18
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) La Commissione sostiene gli Stati membri nel processo di attuazione della presente direttiva, anche attraverso pacchetti di finanziamenti pluriennali, che includono misure transnazionali efficaci per la governance sostenibile delle risorse idriche e delle politiche in materia di oceani.

Or. ro

Emendamento 19
Nora Junco García, Diego Solier, Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'Unione è impegnata ad intensificare la sua azione di contrasto ai cambiamenti climatici ***e a dar seguito all'attuazione dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi")***, ispirandosi ai suoi principi e basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili***, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi***.	(5) L'Unione è impegnata ad intensificare la sua azione di contrasto ai cambiamenti climatici ***con modalità che non minaccino la produzione alimentare***, ispirandosi ai suoi principi e basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Or. en

Emendamento 20
Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'Unione è impegnata ad intensificare la sua azione di contrasto ai cambiamenti climatici e a dar seguito all'attuazione dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), ispirandosi ai suoi principi e basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi.	(5) L'Unione è impegnata ad intensificare la sua azione di contrasto ai cambiamenti climatici e a dar seguito all'attuazione dell'accordo di Parigi**,** adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), ***in modo da non compromettere la produzione alimentare,*** ispirandosi ai suoi principi e basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi.

Or. es

Emendamento 21
Aurelijus Veryga

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri ***si impegnano a realizzare*** gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022 ***e la visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un***	(7) In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri ***riconoscono*** gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022.

pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 illustrata nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 – Riportare la natura nella nostra vita" stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.

Or. en

Emendamento 22
Nora Junco García, Diego Solier, Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022 e la visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo. ***La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 illustrata nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 – Riportare la natura nella nostra vita" stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.***	(7) In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022 e la visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo.

Or. en

Emendamento 23
Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022 e la visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 illustrata nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 – Riportare la natura nella nostra vita" stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.	(7) In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022, ***l'obiettivo di assicurare che entro il 2030 almeno il 30 % di tutti gli oceani sia gestito attraverso sistemi di aree protette e altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio,*** e la visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 illustrata nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 – Riportare la natura nella nostra vita" stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.

Or. es

Emendamento 24
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Conformemente all'accordo BBNJ, tutte le parti dovrebbero collaborare, se del caso, con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. In tale contesto, le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) rimangono gli organismi internazionali competenti per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L'applicazione della presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente le competenze delle ORGP e gli obblighi dell'Unione e dei suoi Stati membri ai sensi del diritto dell'UE e degli accordi internazionali vigenti. Nel contempo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero agire nell'ambito delle ORGP per rafforzare la loro base scientifica, garantire che le loro decisioni siano guidate dalle migliori conoscenze scientifiche disponibili e promuovere la coerenza con gli obiettivi dell'accordo BBNJ, affinché la gestione della pesca contribuisca anche alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini.

Or. en

Emendamento 25
Christine Singer

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'uso dell'alto mare riveste un'importanza rilevante dal punto di vista economico e sociale, oltre che ecologico,

in particolare per la pesca europea, la produzione di energia marittima, la scienza e il commercio internazionale. Le misure volte a proteggere la biodiversità dovrebbero essere conciliate con le esigenze delle attività economiche sostenibili.

Or. en

Emendamento 26
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il regolamento (UE) n. 1026/2012[1 bis] del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un quadro per consentire l'individuazione dei paesi terzi che non cooperano e autorizzano la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune per l'Unione e l'adozione di misure nei confronti degli stessi. Tale regolamento e l'accordo BBNJ sono strumenti complementari per quanto riguarda la governance internazionale della pesca. La recente revisione del regolamento proposta dalla Commissione allinea maggiormente la normativa vigente all'evoluzione del quadro giuridico internazionale, tra cui gli obiettivi dell'accordo BBNJ, consentendo all'Unione di considerare un paese terzo come un paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA)[1 ter], o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale e se non ha adottato le necessarie misure di

gestione della pesca. Tale cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel caso in cui le suddette non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca.

[1 bis] ***Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1026/oj***).

[1 ter] ***Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 2167, p. 3.***

Or. en

Emendamento 27
Aurelijus Veryga

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai sensi dell'accordo BBNJ, le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono nell'interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone, in particolare favoriscono il miglioramento delle conoscenze scientifiche dell'umanità	(9) Ai sensi dell'accordo BBNJ, le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono nell'interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone, in particolare favoriscono il miglioramento delle conoscenze scientifiche dell'umanità**,**

e promuovono la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina, tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.	promuovono la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina, ***garantiscono la sicurezza alimentare e sostengono l'economia marittima,*** tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 28
Anne-Sophie Frigout

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In linea con l'articolo 9 dell'accordo BBNJ, è necessario promuovere una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 29
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il processo di transizione costituisce un'opportunità strategica per modernizzare l'economia nazionale di ogni Stato membro, ma, ai sensi della presente direttiva, per conseguire tale obiettivo sono necessari un approccio

pragmatico e fattibile, nonché un quadro equo, flessibile e adeguato alle realtà socioeconomiche di ciascuno Stato membro.

Or. ro

Emendamento 30
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se necessario, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, ***gli Stati membri non dovrebbero compromettere*** l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona ***o riguardante*** una misura di emergenza.	(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se necessario, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, l'efficacia delle misure adottate ***non dovrebbe essere compromessa***. Occorre stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona***. Dovrebbe essere consentito adottare una misura di emergenza tra una sessione e l'altra, data la necessità di una risposta rapida per prevenire danni alla biodiversità, agli ecosistemi o alla pesca. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter presentare proposte riguardanti*** una misura di emergenza ***direttamente al Segretariato***.

Or. en

Emendamento 31
Sander Smit

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se necessario, recepite nella legislazione ***dell'UE***. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri non dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.	(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se necessario, recepite nella legislazione ***dell'Unione***. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri non dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza. ***L'attuazione degli strumenti di gestione per zona e delle misure di conservazione dovrebbe essere coordinata con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e altri organismi internazionali competenti al fine di garantire la coerenza, evitare sovrapposizioni normative e rafforzare il ruolo dell'Unione quale leader mondiale nella governance degli oceani.***

Or. en

Emendamento 32
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se necessario, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri ***non dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire*** le ***procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di*** strumenti di gestione per zona ***o riguardante una misura di emergenza***.	(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se necessario, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri ***possono presentare*** le ***loro proposte relative agli*** strumenti di gestione per zona ***conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ***.

Or. fr

Emendamento 33
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se ***necessario***, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri non dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la	(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se ***del caso***, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri non dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. ***Al fine di garantire il coordinamento a livello dell'UE,*** occorre stabilire le procedure necessarie per

Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.	garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.

Or. en

Emendamento 34
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se ***necessario***, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri non dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.	(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se ***del caso***, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri non dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. ***Al fine di garantire il coordinamento a livello dell'UE,*** occorre stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.

Or. en

Emendamento 35
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) A norma della presente direttiva, per qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione giuridica preliminare. La valutazione dovrebbe anche verificare la necessità che l'Unione presenti tale proposta al Segretariato BBNJ.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 36
Christine Singer

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Le aree marine protette dovrebbero essere istituite in modo efficace, sulla base di una valutazione d'impatto globale che tenga conto degli aspetti ecologici, sociali ed economici.

Or. en

Emendamento 37
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'accordo BBNJ stabilisce disposizioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale per tener	(16) L'accordo BBNJ stabilisce disposizioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale per tener

conto degli sviluppi a livello internazionale. È necessario prevedere norme minime riguardanti le modalità di attuazione di detti obblighi ***nell'Unione*** alla luce degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ, garantendo in tal modo pari condizioni tra gli Stati membri ed evitando conflitti normativi. Gli effetti sull'ambiente marino delle attività pianificate che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutati per poter tener conto delle preoccupazioni relative alla protezione della salute umana, migliorare la qualità della vita attraverso la creazione di un ambiente migliore, mantenere la diversità delle specie e mantenere la capacità riproduttiva dell'ecosistema quale risorsa fondamentale per la vita.	conto degli sviluppi a livello internazionale. È necessario prevedere norme minime riguardanti le modalità di attuazione di detti obblighi ***tra gli Stati membri*** alla luce degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ, garantendo in tal modo pari condizioni tra gli Stati membri ed evitando conflitti normativi. Gli effetti sull'ambiente marino delle attività pianificate che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutati per poter tener conto delle preoccupazioni relative alla protezione della salute umana, migliorare la qualità della vita attraverso la creazione di un ambiente migliore, mantenere la diversità delle specie e mantenere la capacità riproduttiva dell'ecosistema quale risorsa fondamentale per la vita.

Or. fr

Emendamento 38
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'Unione è parte contraente della ***Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della*** Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da ***tali Convenzioni*** dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi	(17) L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da ***tale Convenzione*** dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero.

rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. ***La Convenzione di Aarhus ha tra i suoi obiettivi quello di garantire il diritto di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.***

Or. fr

Emendamento 39
Rasmus Nordqvist, Li Andersson

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi	(17) L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi

rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Aarhus ***ha tra i suoi obiettivi quello di*** garantire il diritto di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.	rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Aarhus ***mira a*** garantire il diritto di ***accesso alle informazioni,*** partecipazione del pubblico al processo decisionale ***e accesso alla giustizia*** in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di ***accesso alle informazioni,*** partecipazione del pubblico al processo decisionale ***e accesso alla giustizia*** in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.

Or. en

Emendamento 40
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Sebbene lo scopo della presente direttiva sia fornire un quadro giuridico che disciplini le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], ad altre normative pertinenti dell'UE contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività	***soppresso***

pianificate[9] e alle normative nazionali di recepimento della legislazione dell'UE. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, nell'UE tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate dell'UE. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.

---

[8] GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

[9] Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Or. fr

Emendamento 41
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Sebbene lo scopo della presente direttiva sia ***fornire*** un quadro ***giuridico*** che ***disciplini*** le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], ad altre normative pertinenti ***dell'UE*** contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate[9] e alle normative nazionali di recepimento della legislazione ***dell'UE***. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, ***nell'UE*** tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate ***dell'UE***. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.	(18) Sebbene lo scopo della presente direttiva sia ***attuare l'accordo BBNJ evitando requisiti contraddittori e fornendo*** un quadro ***equo sia per i ricercatori*** che ***per l'industria, con norme chiare e armonizzate a livello dell'Unione per quanto riguarda*** le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], ad altre normative pertinenti ***dell'Unione*** contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate[9] e alle normative nazionali di recepimento della legislazione ***dell'Unione***. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, ***nell'Unione*** tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate ***dell'Unione, tenuto conto di un approccio pragmatico e fattibile, nonché di un quadro equo, flessibile e adeguato alle realtà socioeconomiche di ciascuno Stato membro***. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ***, mantenendo e migliorando al contempo il livello di competitività dell'industria e garantendo l'esistenza e lo sviluppo di condizioni di parità***.
[8] GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.	[8] GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
[9] Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per	[9] Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per

quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

	quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Or. ro

Emendamento 42
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Sebbene lo scopo della presente direttiva sia fornire un quadro giuridico che disciplini le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe ***avere effetti significativi sull'ambiente*** marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], ad altre normative pertinenti dell'UE contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate[9] e alle normative nazionali di recepimento della legislazione dell'UE. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, nell'UE tali attività	(18) Sebbene lo scopo della presente direttiva sia fornire un quadro giuridico che disciplini le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe ***causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente*** marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], ad altre normative pertinenti dell'UE contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate[9] e alle normative nazionali di recepimento della legislazione dell'UE. Conformemente

svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate dell'UE. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.

all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, nell'UE tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate dell'UE. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.

---

[8] GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

[9] Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

[8] GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

[9] Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Or. en

Emendamento 43
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Poiché*** altri strumenti o quadri	(19) ***Nei casi in cui*** altri strumenti o

giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva ***alle*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.	quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva***, a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano soddisfatte le*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire un migliore allineamento all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ.

Emendamento 44
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Poiché*** altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero	(19) ***Nei casi in cui*** altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero

esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva ***alle*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.	esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva***, a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano soddisfatte le*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire un migliore allineamento all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ.

Emendamento 45
Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Poiché altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia	(19) Poiché altri strumenti o quadri giuridici applicabili***, così come la politica comune della pesca,*** o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di

pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.	valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.

Or. es

Emendamento 46
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che qualsiasi piano o programma elaborato o adottato dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e alle normative nazionali di recepimento di tale direttiva.	***soppresso***

. GU 197 del 21.7.2001, pag. 30.

Or. fr

Emendamento 47
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che qualsiasi piano o programma elaborato o adottato dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che potrebbe ***avere effetti significativi sull'ambiente*** marino nelle	(20) È opportuno che qualsiasi piano o programma elaborato o adottato dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che potrebbe ***causare un inquinamento rilevante o modifiche***

zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e alle normative nazionali di recepimento di tale direttiva.	***significative e dannose per l'ambiente*** marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e alle normative nazionali di recepimento di tale direttiva.
[10] GU 197 del 21.7.2001, pag. 30.	[10] GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

Or. en

Emendamento 48
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È opportuno che, nel determinare la probabilità che le attività pianificate ***abbiano effetti significativi***, gli Stati membri tengano conto di quanto tali effetti siano degni di nota o importanti. Nel determinare tale probabilità, essi dovrebbero inoltre tener conto dei criteri stabiliti nella direttiva 2011/92/UE.	(21) È opportuno che, nel determinare la probabilità che le attività pianificate ***causino un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino***, gli Stati membri tengano conto di quanto tali effetti siano degni di nota o importanti. Nel determinare tale probabilità, essi dovrebbero inoltre tener conto dei criteri stabiliti nella direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 49
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva è in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e adempie l'obbligo di	***soppresso***

garantire l'accesso alla giustizia in materia ambientale previsto dalla Convenzione di Aarhus. È opportuno che il pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative promotrici della protezione dell'ambiente e rispondenti a tutti i requisiti di diritto nazionale, possa avere accesso a una procedura di ricorso avverso le decisioni adottate dagli Stati membri a norma della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 50
Rasmus Nordqvist, Li Andersson

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva è in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e adempie l'obbligo di garantire l'accesso alla giustizia in materia ambientale previsto dalla Convenzione di Aarhus. È opportuno che il pubblico ***interessato, comprese le organizzazioni non governative promotrici della protezione dell'ambiente e rispondenti a tutti i requisiti di diritto nazionale,*** possa avere accesso a una procedura di ricorso avverso le decisioni adottate dagli Stati membri a norma della presente direttiva.	(24) La presente direttiva è in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e adempie l'obbligo di garantire l'accesso alla giustizia in materia ambientale previsto dalla Convenzione di Aarhus. È opportuno che il pubblico ***che subisce o potrebbe subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o avente un interesse da far valere in tali procedure*** possa avere accesso a una procedura di ricorso avverso le decisioni adottate dagli Stati membri a norma della presente direttiva. ***Si considera che abbiano un interesse le organizzazioni non governative promotrici della protezione dell'ambiente e rispondenti a tutti i requisiti di diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 51
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Onde assicurare l'efficacia della presente direttiva, occorre far sì che le persone fisiche o giuridiche, o le loro organizzazioni debitamente costituite, possano richiamarsi alla presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell'Unione, ad esempio in sede di riesame delle decisioni di un'autorità nazionale. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, inoltre, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. L'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. A norma della Convenzione di Aarhus, infine, i cittadini dovrebbero avere accesso alla giustizia per tutelare il loro diritto a vivere in un ambiente adeguato alla loro salute e al loro benessere.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 52
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Nell'ambito dell'accordo BBNJ, le parti cooperano, anche rafforzando e intensificando la cooperazione con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti nonché con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e promuovendo la collaborazione tra loro, al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo BBNJ. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare un approccio e meccanismi comuni coordinati per garantire la coerenza con i lavori intrapresi nell'ambito di tali strumenti, quadri e organismi, quali le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o le convenzioni marittime regionali, anche per quanto riguarda la promozione di misure a sostegno dell'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Or. en

Emendamento 53
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Nell'ambito dell'accordo BBNJ, le parti cooperano, anche rafforzando e intensificando la cooperazione con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti nonché con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e promuovendo la collaborazione tra loro, al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo BBNJ. La Commissione e gli

Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare un approccio e meccanismi comuni coordinati per garantire la coerenza con i lavori intrapresi nell'ambito di tali strumenti, quadri e organismi, quali le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o le convenzioni marittime regionali, anche per quanto riguarda la promozione di misure a sostegno dell'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Or. en

Emendamento 54
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'attuazione nell'Unione europea dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito, "accordo BBNJ" o "accordo").	La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'attuazione nell'Unione europea dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito, "accordo BBNJ" o "accordo"). ***Essa stabilisce norme applicabili alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento, alle valutazioni ambientali delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri, nonché all'istituzione e all'attuazione di strumenti di gestione per zona e di misure di emergenza.***

Or. en

Emendamento 55
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'attuazione nell'Unione europea dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito, "accordo BBNJ" o "accordo").	La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'attuazione nell'Unione europea dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito, "accordo BBNJ" o "accordo"). ***Essa stabilisce norme applicabili alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento, alle valutazioni ambientali delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri, nonché all'istituzione e all'attuazione di strumenti di gestione per zona e di misure di emergenza.***

Or. en

Emendamento 56
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva ***stabilisce norme minime relative all'attuazione nell'Unione europea*** dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito, "accordo BBNJ" o "accordo").	La presente direttiva ***lascia agli Stati membri la libertà di determinare, in conformità del proprio ordinamento giuridico, le eventuali modalità di attuazione*** dell'accordo ***BBNJ***, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito,

"accordo BBNJ" o "accordo").

Or. fr

Emendamento 57
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "uso delle risorse genetiche marine": le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche marine, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia;	e) "uso delle risorse genetiche marine": le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche marine, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia***, di cui all'accordo***;

Or. en

Emendamento 58
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "uso delle risorse genetiche marine": le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche marine, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia;	e) "uso delle risorse genetiche marine": le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche marine, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia***, di cui all'accordo***;

Or. en

Emendamento 59
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) "attività pianificata": ***un'attività*** che comporta la realizzazione di opere edili, impianti***, progetti o altri interventi nell'ambiente marino***, ***comprese*** le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;	i) "attività pianificata": ***qualsiasi attività*** che comporta ***un intervento nell'ambiente marino, tra cui*** la realizzazione di opere edili, impianti ***e progetti***, ***nonché*** le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;

Or. en

Emendamento 60
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) "attività pianificata": ***un'attività*** che comporta la realizzazione di opere edili, impianti***, progetti o altri interventi nell'ambiente marino***, ***comprese*** le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;	i) "attività pianificata": ***qualsiasi attività*** che comporta ***un intervento nell'ambiente marino, tra cui*** la realizzazione di opere edili, impianti ***e progetti***, ***nonché*** le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;

Or. en

Emendamento 61
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da soggetti ***sia*** pubblici ***che*** privati su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;	j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da soggetti pubblici ***e*** privati***, comprese le persone fisiche o giuridiche,*** su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria a fini di chiarezza, per garantire che gli individui siano inclusi nella definizione di soggetti privati.

Emendamento 62
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da soggetti ***sia*** pubblici ***che*** privati su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;	j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da soggetti pubblici ***e*** privati***, comprese le persone fisiche o giuridiche,*** su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria a fini di chiarezza, per garantire che gli individui siano inclusi nella definizione di soggetti privati.

Emendamento 63
Rasmus Nordqvist, Li Andersson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) "pubblico interessato": le persone fisiche e giuridiche che subiscono o potrebbero subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui al capo 3 della presente direttiva o aventi un interesse da far valere in tali procedure***,*** ***comprese*** le organizzazioni non governative promotrici della protezione	m) "pubblico interessato": le persone fisiche e giuridiche che subiscono o potrebbero subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui al capo 3 della presente direttiva o aventi un interesse da far valere in tali procedure***. Si considera che abbiano un interesse*** le organizzazioni non governative promotrici

dell'ambiente e rispondenti a tutti i requisiti di diritto nazionale;	della protezione dell'ambiente e rispondenti a tutti i requisiti di diritto nazionale;

Or. en

Amendment 64
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le ***popolazioni autoctone*** e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;	n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le ***Popolazioni Autoctone*** e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica; ***(L'uso delle maiuscole per il termine "Popolazioni Autoctone" si applica a tutto il testo.)***

Or. en

Motivazione

L'uso delle maiuscole per il termine "Popolazioni Autoctone" si applica a tutto il testo. Si tratta di una pratica comune negli organismi internazionali, incluse le Nazioni Unite, e riflette la versione inglese dell'accordo BBNJ. Non vi è motivo per discostarsi da tale prassi attuale delle Nazioni Unite. È un segno di rispetto nei confronti di queste collettività e delle loro identità distinte.

Emendamento 65
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le ***popolazioni autoctone*** e le comunità locali con conoscenze	n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le ***Popolazioni Autoctone*** e le comunità locali con conoscenze

tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;	tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica; *(L'uso delle maiuscole per il termine "Popolazioni Autoctone" si applica a tutto il testo.)*

Or. en

Motivazione

L'uso delle maiuscole per il termine "Popolazioni Autoctone" si applica a tutto il testo. Si tratta di una pratica comune negli organismi internazionali, incluse le Nazioni Unite, e riflette la versione inglese dell'accordo BBNJ. Non vi è motivo per discostarsi da tale prassi attuale delle Nazioni Unite. È un segno di rispetto nei confronti di queste collettività e delle loro identità distinte.

Emendamento 66
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) "effetti minori o transitori": gli effetti che non ***hanno*** un ***impatto nocivo significativo sull'ambiente*** marino.	s) "effetti minori o transitori": gli effetti che non ***causano*** un ***inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente*** marino.

Or. en

Emendamento 67
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s bis) "popolazioni autoctone" e "comunità locali": tutti gli individui e gli abitanti delle zone costiere degli Stati

membri o gli Stati membri stessi.

Or. fr

Emendamento 68
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale.	1. La presente direttiva si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale. ***Essa stabilisce norme applicabili alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento, alle valutazioni ambientali delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, nonché all'istituzione e all'attuazione di strumenti di gestione per zona e di misure di emergenza.***

Or. en

Emendamento 69
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva si applica alle attività ***pianificate*** rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non	1. La presente direttiva si applica alle attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a

soggette a giurisdizione nazionale.	giurisdizione nazionale.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 dell'accordo BBNJ, relativo all'ambito di applicazione, non lo limita alle attività "pianificate". Le attività pianificate sono pertinenti esclusivamente per la parte IV dell'accordo sulle valutazioni dell'impatto ambientale.

Emendamento 70
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva si applica alle attività ***pianificate*** rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale.	1. La presente direttiva si applica alle attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 dell'accordo BBNJ, relativo all'ambito di applicazione, non lo limita alle attività "pianificate". Le attività pianificate sono pertinenti esclusivamente per la parte IV dell'accordo sulle valutazioni dell'impatto ambientale.

Emendamento 71
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Fatta eccezione per il capo 2, la presente direttiva non si applica ad altre navi o aeromobili di proprietà dello	2. La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Fatta eccezione per il capo 2, la presente direttiva non si applica ad altre navi o aeromobili di proprietà dello

Stato o da esso condotti e impiegati, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali.	Stato o da esso condotti e impiegati, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. ***Ogni Stato membro adotta tuttavia misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per garantire che essi agiscano in maniera coerente con il presente accordo, per quanto possibile e ragionevole.***

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire il corretto recepimento dell'articolo 3 dell'accordo BBNJ.

Emendamento 72
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Fatta eccezione per il capo 2, la presente direttiva non si applica ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotti e impiegati, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali.	2. La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Fatta eccezione per il capo 2, la presente direttiva non si applica ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotti e impiegati, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. ***Ogni Stato membro adotta tuttavia misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per garantire che essi agiscano in maniera coerente con il presente accordo, per quanto possibile e ragionevole.***

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire il corretto recepimento dell'articolo 3 dell'accordo BBNJ.

Emendamento 73
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva non si applica alle attività ***pianificate*** rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6.	3. La presente direttiva non si applica alle attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Come per l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, non è necessario fare riferimento alle attività "pianificate".

Emendamento 74
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva non si applica alle attività ***pianificate*** rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6.	3. La presente direttiva non si applica alle attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Come per l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, non è necessario fare riferimento alle attività "pianificate".

Emendamento 75
Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La presente direttiva è interpretata e applicata in modo da non compromettere gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e da promuovere la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi.

Or. es

Emendamento 76
Nora Junco García, Diego Solier, Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Giuseppe Milazzo, Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La presente direttiva è interpretata e applicata in modo da non compromettere gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e da promuovere la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi.

Or. en

Emendamento 77
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Principi e approcci generali
	Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri tengono debitamente conto dei seguenti principi e approcci:
	a) il principio "chi inquina paga";
	b) il principio del patrimonio comune dell'umanità enunciato dalla Convenzione;
	c) la libertà della ricerca scientifica marina, insieme ad altre libertà riguardanti l'alto mare;
	d) il principio di equità e di giusta ed equa ripartizione dei benefici;
	e) il principio di precauzione o l'approccio precauzionale, a seconda dei casi;
	f) un approccio ecosistemico;
	g) un approccio integrato alla gestione degli oceani;
	h) un approccio che sviluppi la resilienza degli ecosistemi, anche agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani, e che mantenga e ripristini anche l'integrità degli ecosistemi, compresa la funzione del ciclo del carbonio a sostegno del ruolo di regolamentazione climatica degli oceani;
	i) l'uso delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili;
	j) l'uso delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, se esistenti;
	k) il rispetto, la promozione e la considerazione dei rispettivi obblighi, se del caso, relativi ai diritti delle popolazioni autoctone o, ove opportuno, delle comunità locali al momento di adottare misure volte ad assicurare la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non

soggette a giurisdizione nazionale;

l) l'astensione dal trasferire, direttamente o indirettamente, danni o pericoli da una zona ad un'altra e dal trasformare un tipo di inquinamento in un altro nel momento in cui si adottano misure volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino;

m) il pieno riconoscimento delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati;

n) il riconoscimento delle esigenze e degli interessi specifici dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire il recepimento dell'articolo 7 dell'accordo BBNJ. La formulazione è stata modificata in "tengono debitamente conto" anziché "sono guidati da".

Emendamento 78
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Principi e approcci generali
	Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri tengono debitamente conto dei seguenti principi e approcci:
	a) il principio "chi inquina paga";
	b) il principio del patrimonio comune dell'umanità enunciato dalla Convenzione;
	c) la libertà della ricerca scientifica marina, insieme ad altre libertà riguardanti l'alto mare;
	d) il principio di equità e di giusta ed equa

ripartizione dei benefici;

e) il principio di precauzione o l'approccio precauzionale, a seconda dei casi;

f) un approccio ecosistemico;

g) un approccio integrato alla gestione degli oceani;

h) un approccio che sviluppi la resilienza degli ecosistemi, anche agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani, e che mantenga e ripristini anche l'integrità degli ecosistemi, compresa la funzione del ciclo del carbonio a sostegno del ruolo di regolamentazione climatica degli oceani;

i) l'uso delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili;

j) l'uso delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, se esistenti;

k) il rispetto, la promozione e la considerazione dei rispettivi obblighi, se del caso, relativi ai diritti delle popolazioni autoctone o, ove opportuno, delle comunità locali al momento di adottare misure volte ad assicurare la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

l) l'astensione dal trasferire, direttamente o indirettamente, danni o pericoli da una zona ad un'altra e dal trasformare un tipo di inquinamento in un altro nel momento in cui si adottano misure volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino;

m) il pieno riconoscimento delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati;

n) il riconoscimento delle esigenze e degli interessi specifici dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire il recepimento dell'articolo 7 dell'accordo BBNJ. La formulazione è stata modificata in "tengono debitamente conto" anziché "sono guidati da".

Emendamento 79
Sander Smit

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e alle attività connesse alla pesca; e	a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale ***e dell'Unione*** applicabile***, compreso il diritto della politica comune della pesca,*** e alle attività connesse alla pesca; e

Or. en

Emendamento 80
Aurelijus Veryga

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e alle attività connesse alla pesca; e	a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale ***e nazionale*** applicabile e alle attività connesse alla pesca; e

Or. en

Emendamento 81
Nora Junco García, Diego Solier, Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Giuseppe Milazzo, Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e alle attività connesse alla pesca; e	a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale ***ed europeo*** applicabile e alle attività connesse alla pesca; e

Or. en

Emendamento 82
Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e alle attività connesse alla pesca; e	a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale ***e dell'UE*** applicabile e alle attività connesse alla pesca; e

Or. es

Emendamento 83
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) la misura in cui si ritiene che gli Stati che sono parti dell'accordo BBNJ che possono necessitare di assistenza tecnica e richiederla, in particolare i paesi in via di sviluppo, siano in grado di partecipare al progetto di ricerca o di esservi rappresentati;	i) la misura in cui si ritiene che gli Stati che sono parti dell'accordo BBNJ che possono necessitare di assistenza tecnica e richiederla, in particolare i paesi in via di sviluppo, siano in grado di partecipare al progetto di ricerca o di esservi rappresentati; ***gli Stati membri provvedono affinché l'uso delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale contribuisca a una giusta ed equa ripartizione dei benefici, anche attraverso***

	contributi finanziari, il trasferimento di tecnologie o lo sviluppo di capacità per gli Stati in via di sviluppo, in linea con gli obiettivi dell'accordo BBNJ;

Or. en

Emendamento 84
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) un piano di gestione dei dati elaborato secondo una governance dei dati aperta e responsabile, tenendo conto delle attuali prassi internazionali.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 85
Anne-Sophie Frigout

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le informazioni soggette all'obbligo di notifica pubblica sono limitate ai metadati (ubicazione, metodo, programma di ricerca), mentre i dati scientifici sensibili, come le sequenze genetiche con un elevato potenziale di utilizzo economico, sono depositati con accesso limitato in registri sicuri ospitati dal meccanismo di scambio di informazioni.

Or. fr

Emendamento 86
Sander Smit

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri riutilizzano, ove possibile, i sistemi esistenti di raccolta e comunicazione dei dati dell'Unione (quali EMODnet e Copernicus) per le notifiche e i depositi BBNJ, al fine di evitare duplicazioni e ridurre gli oneri amministrativi per i ricercatori, i pescatori e le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 87
Anne-Sophie Frigout

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le notifiche di informazioni relative all'uso commerciale delle risorse genetiche marine non violino la tutela dei diritti di proprietà intellettuale né la tutela dei segreti commerciali. I dati relativi a brevetti in corso o ad attività di sviluppo precommerciale sono espressamente esclusi dall'obbligo di notifica.

Or. fr

Emendamento 88
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle comunità locali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
	Gli Stati membri, se del caso e ove opportuno, adottano misure legislative, amministrative o politiche volte a garantire che le conoscenze tradizionali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie siano accessibili solo con il consenso libero, previo e informato o l'approvazione e il coinvolgimento di tali popolazioni e comunità. L'accesso a tali conoscenze tradizionali e il loro uso avvengono secondo modalità definite di comune accordo.

Or. en

Motivazione

Si tratta dell'articolo 13 dell'accordo BBNJ, che dovrebbe anch'esso essere recepito nella presente direttiva.

Emendamento 89
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle comunità locali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione

	nazionale
	Gli Stati membri, se del caso e ove opportuno, adottano misure legislative, amministrative o politiche volte a garantire che le conoscenze tradizionali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie siano accessibili solo con il consenso libero, previo e informato o l'approvazione e il coinvolgimento di tali popolazioni e comunità. L'accesso a tali conoscenze tradizionali e il loro uso avvengono secondo modalità definite di comune accordo.

Or. en

Motivazione

Si tratta dell'articolo 13 dell'accordo BBNJ, che dovrebbe anch'esso essere recepito nella presente direttiva.

Emendamento 90
Anne-Sophie Frigout

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche rientranti nella loro giurisdizione che utilizzano risorse genetiche marine e informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositino tali risorse e informazioni in archivi e banche dati ***accessibili al pubblico*** tenuti a livello nazionale o internazionale, unitamente ai relativi identificatori standardizzati dei lotti BBNJ, entro e non oltre ***tre*** anni dall'inizio di tale utilizzo o non appena disponibili.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche rientranti nella loro giurisdizione che utilizzano risorse genetiche marine e informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositino tali risorse e informazioni in archivi e banche dati tenuti a livello nazionale o internazionale, unitamente ai relativi identificatori standardizzati dei lotti BBNJ, entro e non oltre ***cinque*** anni dall'inizio di tale utilizzo o non appena disponibili.

Or. fr

Emendamento 91
Anne-Sophie Frigout

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono, anche attraverso il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni pertinenti, affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano condivise in modo semplificato, senza aumentare indebitamente gli oneri amministrativi a carico dell'autorità o delle autorità competenti o delle persone fisiche o giuridiche che forniscono la conferma dei depositi.	3. Gli Stati membri provvedono, anche attraverso il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni pertinenti, affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano condivise in modo semplificato, senza aumentare indebitamente gli oneri amministrativi a carico dell'autorità o delle autorità competenti o delle persone fisiche o giuridiche che forniscono la conferma dei depositi. ***I registri sicuri che offrono un accesso limitato a terzi possono essere utilizzati per i depositi a condizione che le informazioni siano rese pubbliche solo dopo la scadenza dei relativi diritti di proprietà intellettuale o, in alternativa, dopo la fine del periodo di protezione del segreto commerciale.***

Or. fr

Emendamento 92
Marc Jongen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La*** valutazione ***di cui al paragrafo 1 può essere inclusa nelle procedure*** di ***autorizzazione delle attività pianificate vigenti negli Stati membri***.	2. ***Una*** valutazione ***dell'impatto ambientale è necessaria solo se, sulla base di prove scientifiche consolidate, esiste un rischio dimostrabile di inquinamento significativo o di cambiamenti***

significativi e nocivi per l'ambiente marino.

Or. en

Emendamento 93
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere inclusa nelle procedure di autorizzazione delle attività pianificate vigenti negli Stati membri.	(2) La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere inclusa nelle procedure di autorizzazione delle attività pianificate vigenti negli Stati membri. ***Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione fornisce tempestivamente assistenza tecnica a tale scopo.***

Or. ro

Emendamento 94
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Al fine di coordinare e agevolare le procedure di valutazione per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale e, in particolare, per condurre consultazioni conformemente all'articolo 11, gli Stati membri interessati possono istituire un organismo paritetico comune.	(3) Al fine di coordinare e agevolare le procedure di valutazione per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale e, in particolare, per condurre consultazioni conformemente all'articolo 11, gli Stati membri interessati possono istituire un organismo paritetico comune. ***Su richiesta degli Stati membri, la Commissione fornisce tempestivamente assistenza tecnica a tale scopo.***

Or. ro

Emendamento 95
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale*** conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4,*** dell'accordo BBNJ. ***In tali casi,*** lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.	6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***, a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano che gli effetti potenziali dell'attività o categoria di attività pianificata siano stati valutati*** conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***; e che:***
	a) la valutazione già effettuata per l'attività pianificata equivalga a quella richiesta a norma del presente capo e i suoi risultati siano stati presi in considerazione; oppure
	b) i regolamenti o le norme elaborati dagli strumenti o dai quadri giuridici pertinenti o dagli organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti a seguito della valutazione siano stati concepiti nell'intento di prevenire,

mitigare o gestire gli effetti potenziali mantenendoli al di sotto della soglia prevista ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 30 dell'accordo BBNJ ***e siano stati rispettati***.

Lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

Or. en

Emendamento 96
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale*** conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4,*** dell'accordo BBNJ. ***In tali casi,*** lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata	6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***, a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano che gli effetti potenziali dell'attività o categoria di attività pianificata siano stati valutati*** conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***; e che:***

tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

a) la valutazione già effettuata per l'attività pianificata equivalga a quella richiesta a norma del presente capo e i suoi risultati siano stati presi in considerazione; oppure

b) i regolamenti o le norme elaborati dagli strumenti o dai quadri giuridici pertinenti o dagli organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti a seguito della valutazione siano stati concepiti nell'intento di prevenire, mitigare o gestire gli effetti potenziali mantenendoli al di sotto della soglia prevista ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 30 dell'accordo BBNJ ***e siano stati rispettati***.

Lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

Or. en

Emendamento 97
Nora Junco García, Diego Solier, Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Giuseppe Milazzo, Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale ***per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale*** conformemente	6. Il presente capo non si applica alle attività ***o alle categorie di attività*** pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale***, i cui potenziali impatti siano stati valutati*** conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri

alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ.***In tali casi***, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ.***Nel caso in cui una valutazione dell'impatto ambientale sia stata effettuata nell'ambito di uno strumento o quadro giuridico pertinente o di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente***, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

Or. en

Emendamento 98
Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una	6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una

valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.	valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, ***compresa la politica comune della pesca dell'UE,*** gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

Or. es

Emendamento 99
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***avere effetti significativi sull'***ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia	7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'***ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti***, compresa qualsiasi relazione di monitoraggio pertinente,*** tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono

monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.

disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 100
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***avere effetti significativi sull'***ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.	7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'***ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti***, compresa qualsiasi relazione di monitoraggio pertinente,*** tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 101
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***avere effetti significativi sull'***ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.	7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'***ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 102
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un'attività pianificata può avere più di un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino in zone non soggette	1. Se un'attività pianificata può avere più di un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino in zone non soggette

a giurisdizione nazionale, o se gli effetti di tale attività sono sconosciuti o scarsamente noti, lo Stato membro che esercita la giurisdizione o il controllo sull'attività in questione effettua un'analisi preliminare allo scopo di stabilire se essa rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino e debba quindi essere oggetto di una valutazione.	a giurisdizione nazionale, o se gli effetti di tale attività sono sconosciuti o scarsamente noti, lo Stato membro che esercita la giurisdizione o il controllo sull'attività in questione effettua un'analisi preliminare allo scopo di stabilire se essa rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino***, applicando il principio di precauzione laddove vi sia incertezza scientifica,*** e debba quindi essere oggetto di una valutazione.

Or. en

Emendamento 103
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) gli effetti potenziali dell'attività pianificata, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;	e) gli effetti potenziali dell'attività pianificata, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale***. Gli effetti cumulativi includono esplicitamente gli effetti dei cambiamenti climatici, dell'acidificazione degli oceani, dell'inquinamento da plastica e di altri fattori di stress antropogenici sugli ecosistemi marini***;

Or. en

Emendamento 104
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel caso in cui si debba effettuare	1. Nel caso in cui si debba effettuare

una valutazione dell'impatto ambientale per un'attività pianificata, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una relazione di valutazione dell'impatto ambientale.	una valutazione dell'impatto ambientale per un'attività pianificata, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una relazione di valutazione dell'impatto ambientale***, incluso il progetto di tale relazione***.

Or. en

Emendamento 105
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al fine di garantire la completezza e la qualità delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri provvedono affinché le relazioni siano elaborate da esperti competenti e le autorità competenti dispongano o, se necessario, abbiano accesso a competenze sufficienti per esaminare tali relazioni.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 106
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al fine di garantire la completezza e la qualità delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri provvedono affinché le relazioni siano elaborate da esperti competenti e le autorità competenti dispongano o, se necessario, abbiano accesso a competenze sufficienti per esaminare tali relazioni.	5. Al fine di garantire la completezza e la qualità delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri provvedono affinché le relazioni siano elaborate da esperti competenti***, che siano indipendenti e comunichino eventuali conflitti di interessi,*** e le autorità competenti dispongano o, se necessario, abbiano accesso a competenze sufficienti

per esaminare tali relazioni.

Or. en

Emendamento 107
Sander Smit

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le valutazioni dell'impatto ambientale comprendono una valutazione delle conseguenze socioeconomiche delle attività proposte, compresi gli effetti sulla sicurezza alimentare, sull'occupazione e sulle economie regionali, e propongono, se del caso, misure compensative per attenuare gli impatti negativi.

Or. en

Emendamento 108
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ***in tempi ragionevoli***, le informazioni seguenti siano messe a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ:	1. Gli Stati membri provvedono affinché, ***fatto salvo il rispetto della legislazione e delle prassi giuridiche accettate in materia di segreto industriale e commerciale, compreso il diritto di proprietà intellettuale***, le informazioni seguenti siano messe a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ:

Or. ro

Emendamento 109
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 110
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.	f) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4. ***Le consultazioni sono condotte in modo da garantire una partecipazione significativa della società civile, delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, in particolare dei paesi in via di sviluppo, e in modo che l'esito del processo decisionale rifletta adeguatamente le loro opinioni.***

Or. en

Emendamento 111
Christine Singer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici, in

particolare nei settori della pesca, della navigazione, dell'energia marittima e della ricerca biotecnologica, siano adeguatamente coinvolti durante le consultazioni a norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 112
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti adottino la decisione di autorizzare un'attività pianificata laddove esse, tenendo conto delle misure di mitigazione o di gestione, abbiano concluso che è stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere svolta in modo coerente con la prevenzione di ***effetti negativi significativi sull'***ambiente marino.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti adottino la decisione di autorizzare un'attività pianificata laddove esse, tenendo conto delle misure di mitigazione o di gestione, abbiano concluso che è stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere svolta in modo coerente con la prevenzione di ***un inquinamento rilevante o di modifiche significative e dannose per l'***ambiente marino.

Or. en

Emendamento 113
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una conclusione dell'autorità competente ***sui*** probabili ***effetti significativi dell'attività pianificata sull'***ambiente marino e sui principali	a) una conclusione dell'autorità competente ***sul probabile inquinamento rilevante o sulle*** probabili ***modifiche significative e dannose per l'***ambiente marino ***per effetto dell'attività pianificata***

motivi dell'autorizzazione;	e sui principali motivi dell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 114
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.	4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione ***del pubblico le condizioni di approvazione, comprese quelle riguardanti le misure di mitigazione e gli obblighi di follow-up, nonché*** le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.

Or. en

Emendamento 115
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia	4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia

messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.	messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione ***del pubblico le condizioni di approvazione, comprese quelle riguardanti le misure di mitigazione e gli obblighi di follow-up, nonché*** le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.

Or. en

Emendamento 116
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro avente giurisdizione o controllo su un'attività autorizzata rilevi modifiche significative e dannose per l'ambiente marino la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o se una parte dell'accordo BBNJ o l'organismo scientifico e tecnico BBNJ solleva preoccupazioni o formula raccomandazioni, lo Stato membro interessato riesamina la sua decisione. A tal fine, esso:	Qualora uno Stato membro avente giurisdizione o controllo su un'attività autorizzata rilevi ***un inquinamento rilevante o*** modifiche significative e dannose per l'ambiente marino la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o se una parte dell'accordo BBNJ o l'organismo scientifico e tecnico BBNJ solleva preoccupazioni o formula raccomandazioni, lo Stato membro interessato riesamina la sua decisione. A tal fine, esso:

Or. en

Emendamento 117
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché quanto segue sia messo a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ:	4. Gli Stati membri provvedono affinché***, fatto salvo il rispetto della legislazione e delle prassi giuridiche accettate in materia di segreto industriale e commerciale, compreso il diritto di proprietà intellettuale,*** quanto segue sia messo a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ:

Or. ro

Emendamento 118
Christine Singer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la presente direttiva sia attuata in modo favorevole all'innovazione sostenendo gli sviluppi tecnologici nel settore dei metodi di pesca sostenibili, delle energie rinnovabili offshore e della ricerca sull'ambiente marino.

Or. de

Emendamento 119
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Accesso alla giustizia	
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13.	

Or. fr

Emendamento 120
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 121
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13**.**	***1. In linea con l'obiettivo di contribuire all'attuazione della Convenzione di Aarhus,*** gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13***, quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:*** ***a) gli interessati vantano un interesse sufficiente;*** ***b) gli interessati lamentano la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto***. ***2. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a). Tali organizzazioni sono considerate come titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).*** ***3. La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.*** ***4. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni,***

gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1.

5. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 122
Rasmus Nordqvist, Li Andersson

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da ***8*** a 13.	***1.*** Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da ***4*** a 13 ***e da 15 a 19, indipendentemente dal ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante la preparazione di tali atti o decisioni***. ***2. Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.*** ***3. Gli Stati membri provvedono affinché***

	siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 123
Laurent Castillo

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13.	Gli Stati membri provvedono affinché, ***a norma delle disposizioni della Convenzione di Aarhus e*** conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13.

Or. fr

Emendamento 124
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Capo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il capo 4 della proposta di direttiva non è necessario. Non occorre modificare la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione. Le modalità pratiche della procedura interna dell'Unione delineate nel capo relativo alla conferenza dei partecipanti da istituire a norma dell'accordo BBNJ potrebbero essere concordate anche mediante procedure diverse da norme vincolanti dell'UE.

Emendamento 125
Anne-Sophie Frigout

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona	
1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.	
2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della	

valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.

3. La Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 126
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona	***Coordinamento per la presentazione collettiva di proposte*** di istituzione di strumenti di gestione per zona

Or. en

Emendamento 127
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di istituzione di strumenti di	***Coordinamento per la presentazione***

gestione per zona	***collettiva di proposte*** di istituzione di strumenti di gestione per zona

Or. en

Emendamento 128
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 129
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima della presentazione al	1. Prima della presentazione al

Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ ***o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo,*** gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.	Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.
	Gli Stati membri dovrebbero poter presentare proposte di misure di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo direttamente al Segretariato.

Or. en

Emendamento 130
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne	1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne

informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ***ricevute***.	informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ***quando le riceve***.

Or. en

Motivazione

È importante fornire tempistiche chiare per ciascuna fase del processo al fine di consentire un efficace coordinamento degli strumenti di gestione per zona a livello dell'UE.

Emendamento 131
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ***ricevute***.	1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ***quando le riceve***.

Or. en

Motivazione

È importante fornire tempistiche chiare per ciascuna fase del processo al fine di consentire un efficace coordinamento degli strumenti di gestione per zona a livello dell'UE.

Emendamento 132
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 133
Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di	***soppresso***

emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 134
Marc Jongen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a	***soppresso***

stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una ripetizione incompleta del paragrafo 3.

Emendamento 136
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si tratta di una ripetizione incompleta del paragrafo 3.

Emendamento 137
Mathilde Androuët, Anne-Sophie Frigout, Aleksandar Nikolic

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 138
Nora Junco García, Diego Solier, Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Giuseppe Milazzo, Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si ***astengono*** dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.	3. La Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, ***è opportuno che*** gli Stati membri si ***astengano*** dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1***, salvo laddove ritengano necessario agire nell'ambito della loro capacità nazionale. Se la valutazione preliminare conclude che la presentazione dovrebbe essere presentata a nome dell'Unione, gli Stati membri si adoperano per coordinarsi di***

conseguenza.

Or. en

Emendamento 139
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.	3. ***Entro 30 giorni dalla scadenza concessa agli Stati membri per presentare osservazioni a norma del paragrafo 1,*** la Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È importante fornire tempistiche chiare per ciascuna fase del processo al fine di consentire un efficace coordinamento degli strumenti di gestione per zona a livello dell'UE.

Emendamento 140
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se	3. ***Entro 30 giorni dalla scadenza concessa agli Stati membri per presentare***

essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.	***osservazioni a norma del paragrafo 1,*** la Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È importante fornire tempistiche chiare per ciascuna fase del processo al fine di consentire un efficace coordinamento degli strumenti di gestione per zona a livello dell'UE.

Emendamento 141
Anne-Sophie Frigout

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona
	Agendo individualmente o collettivamente, gli Stati membri trasmettono al Segretariato, in consultazione con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che è l'autorità settoriale competente per la gestione delle zone marittime internazionali, le proposte di cui all'articolo 19 dell'accordo BBNJ relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona o di misure di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ.

Or. fr

Emendamento 142
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le ***popolazioni autoctone*** e le comunità locali, ***sono consultati, se del caso, in merito all'***elaborazione delle proposte di cui al presente capo.	2. ***Gli Stati membri collaborano e si consultano, se del caso, con*** i portatori di interessi ***pertinenti***, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le ***Popolazioni Autoctone*** e le comunità locali, ***ai fini dell'***elaborazione delle proposte di cui al presente capo.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire un migliore allineamento all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, che richiede anche la collaborazione. Questa disposizione si applica anche ai portatori di interessi del settore della pesca.

Emendamento 143
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le ***popolazioni autoctone*** e le comunità locali, ***sono consultati, se del caso, in merito all'***elaborazione delle proposte di cui al presente capo.	2. ***Gli Stati membri collaborano e si consultano, se del caso, con*** i portatori di interessi ***pertinenti***, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le ***Popolazioni Autoctone*** e le comunità locali, ***ai fini dell'***elaborazione delle proposte di cui al presente capo.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire un migliore allineamento all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, che richiede anche la collaborazione. Questa disposizione si applica anche ai portatori di interessi del settore della pesca.

Emendamento 144
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali***,*** ***sono consultati, se del caso***, in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.	2. ***Gli Stati membri si consultano, se del caso, con*** i portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.

Or. ro

Emendamento 145
Christine Singer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, sono consultati***,*** ***se del caso,*** in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.	2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, sono consultati in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.

Or. en

Motivazione

"Se del caso" non è necessario. I portatori di interessi dovrebbero essere consultati sempre.

Emendamento 146
Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) le implicazioni socioeconomiche delle misure proposte, comprese, se del caso, misure compensative per attenuare gli effetti negativi sulle comunità e sui settori colpiti.

Or. es

Emendamento 147
Nora Junco García, Diego Solier, Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Giuseppe Milazzo, Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) le implicazioni socioeconomiche delle misure proposte, comprese, se del caso, misure compensative per attenuare gli impatti negativi sulle comunità e sui settori colpiti.

Or. en

Emendamento 148
Christine Singer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La creazione di aree marine protette avviene tenendo conto della flessibilità. Le misure sono riesaminate a intervalli regolari per tener conto dei nuovi risultati scientifici, degli sviluppi tecnologici e degli effetti socioeconomici.

Or. en

Emendamento 149
Sander Smit

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'istituzione di zone marine protette nell'ambito del quadro BBNJ si basa sui migliori dati scientifici disponibili, tiene conto degli impatti socioeconomici sulla pesca e sulle comunità costiere e garantisce una consultazione tempestiva ed efficace dei portatori di interessi, compresi i pescatori, gli organismi regionali, gli scienziati e le popolazioni autoctone.

Or. en

Emendamento 150
Christine Singer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione promuove un giusto equilibrio tra gli interessi di

protezione e l'uso legittimo dell'alto mare da parte degli Stati contraenti nel quadro dei negoziati internazionali, al fine di garantire soluzioni globali sostenibili.

Or. en

Emendamento 151
Li Andersson, Emma Fourreau, Nikolas Farantouris, Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle proprie navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, oltre a quelle adottate a norma della parte III dell'accordo BBNJ, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell'accordo.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire l'allineamento all'articolo 25, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ: Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle sue navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella sua giurisdizione o nel suo controllo, oltre a quelle adottate a norma della presente parte, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell'accordo.

Emendamento 152
Rasmus Nordqvist

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono adottare

	misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle proprie navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, oltre a quelle adottate a norma della parte III dell'accordo BBNJ, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell'accordo.

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per garantire l'allineamento all'articolo 25, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ: Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle sue navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella sua giurisdizione o nel suo controllo, oltre a quelle adottate a norma della presente parte, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell'accordo.

Emendamento 153
Nora Junco García, Diego Solier, Emmanouil Fragkos, Geadis Geadi, Giuseppe Milazzo, Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito*** degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui fanno parte, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni ***formulate*** dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.	2. ***Nell'adottare decisioni a norma del presente capo,*** gli Stati membri ***e la Commissione europea rispettano le competenze*** degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti ***e non pregiudicano tali strumenti, quadri e organismi. Se opportuno, promuovono l'adozione di misure nell'ambito dei quadri giuridici e degli organismi*** di cui fanno parte, al fine di sostenere ***e agevolare*** l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni ***adottate*** dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Or. en

Emendamento 154
Carmen Crespo Díaz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui fanno parte, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.	2. ***Nell'adottare decisioni a norma del presente capo,*** gli Stati membri ***e la Commissione europea rispettano le competenze degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e non compromettono tali strumenti, quadri e organismi. Essi*** promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui fanno parte, al fine di sostenere ***e agevolare*** l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Or. es

Emendamento 155
Christine Singer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'attuare la presente direttiva, occorre garantire che la conservazione della biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale vada di pari passo con l'uso sostenibile delle risorse marine, senza compromettere indebitamente la competitività dei settori marittimi europei.

Or. en

Emendamento 156
Anne-Sophie Frigout

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità*** di ***partecipare all'***elaborazione di proposte ***di istituzione di strumenti di*** gestione ***per zona, comprese le aree marine protette, a norma dell'articolo 15, conformemente a quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/42/CE***.	Gli Stati membri ***possono consultare le pertinenti organizzazioni intergovernative nel contesto di un invito a partecipare ai fini dell'***elaborazione di proposte ***volte a migliorare la*** gestione ***delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Possono essere invitati a contribuire in veste consultiva anche attori non governativi e la società civile***.

Or. fr

Emendamento 157
Katri Kulmuni

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro e non oltre ***[sei*** mesi dall'entrata in vigore – OP: si prega di inserire la data] gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Entro e non oltre ***[diciotto*** mesi dall'entrata in vigore – OP: si prega di inserire la data] gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en